

DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022 N. 36***“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”*****(G.U. n. 100 del 30 aprile 2022)****Nota di analisi e commento delle principali disposizioni
organizzate per aree tematiche****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – UNIVERSITA’ E RICERCA****ARTICOLO 1 – Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale**

L’articolo 1 reca modifiche all’art. 6-ter del DLgs 165/2001 prevedendo che con decreti adottati dal Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, vengano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani di fabbisogno di personale, anche con riferimento alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della PA.

In fase di prima applicazione si prevede l’emanazione di linee di indirizzo entro il 30 giugno 2022.

COMMENTO

Il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico del 10 marzo 2021 affida ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del pubblico impiego per il triennio 2019-2021 il compito di rivisitare gli ordinamenti professionali “adeguando la disciplina contrattuale ai fabbisogni di nuove professionalità e competenze richieste dai cambiamenti organizzativi e dall’innovazione digitale”.

Proprio in ragione del contributo che le parti sociali, con la sottoscrizione dei nuovi ccnl, apporteranno nella definizione dei nuovi profili professionali è opportuno prevedere che le Linee guida di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui al novellato art. 6 ter del d.lgs. 165/2001 vengano adottate “sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Inoltre, in linea con quanto previsto nel ccnl Funzioni centrali del 9 maggio 2022 che rinvia alla contrattazione integrativa l’individuazione delle famiglie professionali e alla luce delle scelte relative alle progressioni verticali in deroga ex art. 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001, è opportuno garantire il confronto preventivo quale forma di relazione sindacale da attivare stabilmente in sede di predisposizione dei piani del fabbisogno di ciascuna amministrazione.

ARTICOLO 2 – Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni



L'articolo introduce nel decreto legislativo n. 165/2001 l'art. 35-ter stabilendo che a partire dal 1^a luglio 2022 le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni centrali, incluse le autorità amministrative indipendenti, avvengono mediante concorsi pubblici ai quali si accede previa registrazione nel Portale Unico del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri InPA.gov.it.

La registrazione al portale è gratuita e con appositi protocolli d'intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e ciascuna amministrazione entro il 31 ottobre 2022, saranno definite le informazioni necessarie per l'iscrizione al portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso.

Il portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale e con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa in conferenza unificata da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono definite le modalità di utilizzo dello stesso.

Inoltre si prevede che anche i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico siano pubblicate sul portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Portale sarà operativo dal 1^a luglio 2022 e dalla stessa data potrà essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali, incluse le autorità amministrative indipendenti.

Dal 1^a novembre 2022 le stesse amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Si prevede che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del DL 36/2022 continui ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

COMMENTO

L'art. 2, tra le varie misure, contempla al comma 6 l'abrogazione di una norma (art. 247, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) che, con riferimento ai concorsi pubblici unici espletati in modalità decentrata e telematica, prevede che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

L'abrogazione di questa norma sconfesserebbe il compito, attribuito al contratto collettivo nazionale di lavoro, di individuare i titoli di studio richiesti per l'accesso alle Aree di inquadramento proprie di ogni comparto. Pertanto, anche al fine di garantire condizioni paritarie di accesso al pubblico impiego, chiediamo che venga confermata la vigenza dell'art. 247, comma 8 del decreto legge 34/2020.

Contestualmente, sempre con riferimento al citato art. 247, proponiamo l'abrogazione del comma 11, affinché, anche nelle procedure concorsuali espletate secondo le modalità decentrate e telematiche disciplinate dalla norma, venga applicata la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di

quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno secondo la disciplina delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 3 – Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

L'articolo al comma 1 inserisce al DLgs 165/2001 il comma 35-quater che disciplina le modalità di svolgimento del concorso per esami del personale non dirigenziale. In particolare si prevede l'espletamento di almeno una prova scritta e sempre di una prova orale, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l'introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

I titoli e l'eventuale esperienza professionale possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, la celerità di espletamento, l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate.

Si prevede, infine, che Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione vengano aggiornate le disposizioni del DPR 487/1994 attraverso una raccolta organica delle disposizioni di cui al DPR 487/1994 sui concorsi pubblici.

ARTICOLO 4 – Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

Il decreto prevede l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all'utilizzo dei social network per tutelare l'immagine della PA.

Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata ed intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

ARTICOLO 6 – Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

L'articolo prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella PA, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle Amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un'apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. In arrivo, poi, restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità (ossia "comandi" e "distacchi"), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. Introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell'Unione europea.

Viene prevista, inoltre, la proroga al 30 giugno 2022 delle misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità in qualità di sovranumerari alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

COMMENTO

Le modifiche apportate alla disciplina della mobilità volontaria con il decreto legge 80/2021, a partire dalla eliminazione del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza fatte salve ipotesi residuali individuate dall'art. 30 del d.lgs. 165/2001, hanno inteso favorire i processi di mobilità. Riteniamo, tuttavia, che la creazione di un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni orientato alla ottimale distribuzione delle risorse umane passi anzitutto attraverso la valorizzazione delle condizioni norme economiche applicabili ai lavoratori pubblici e, solo in subordine, attraverso un utilizzo più flessibile della mobilità. Pertanto, ritenendo eccessiva la modifica restrittiva recata dall'art. 6, comma 1 del decreto legge 36/2022 sulla disciplina dei comandi e distacchi, chiediamo che venga elevato al 50% il limite dei posti disponibili non coperti all'esito delle procedure di mobilità, per i quali è possibile attivare tali istituti.

Con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire la prioritaria immissione nel ruolo organico delle unità di personale in posizione di comando che hanno acquisito una comprovata e profonda esperienza nei relativi settori esercitando funzioni indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali, si chiede:

- 1) che l'avvio delle procedure di mobilità ai sensi del novellato art. 30 comma 1 quater avvenga previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento o, almeno, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.*
- 2) che ai fini delle procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando o distacco, disciplinate dall'art.6 comma 3 del dl 36/2022, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si tenga conto in via prioritaria del personale idoneo ad esito di procedure delle procedure di mobilità già avviate di cui al punto 1.*

ARTICOLO 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR

Sono previste ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, tra cui l'utilizzo dei 48 milioni di euro non impegnati dal finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la semplificazione e ulteriori interventi per il conferimento di incarichi professionali a esperti esclusivamente attraverso il portale InPA.

ARTICOLO 9 – Contratti a tempo determinato del Ministero della Giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della Transizione ecologica e attuazione della Legge 22 dicembre 2021.

L'articolo precisa che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero della Giustizia non sono rinnovabili e differisce al triennio 2021/23 l'assunzione presso il Ministero della Transizione Ecologica di trecentocinquanta unità di personale appartenente all'area III posizione economica F1.

ARTICOLO 10 - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR

Fino al **31 dicembre 2026**, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, incluse le Regioni e gli Enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in pensione, possono attribuire incarichi professionali al personale in quiescenza da almeno due anni, nel limite delle risorse finanziarie già destinate a tali finalità nei propri bilanci.

COMMENTO

In via preliminare rileviamo come le misure varate dal Governo per l'attuazione del PNRR, al cui successo restano legate le possibilità di rilancio del nostro sistema economico e sociale, avrebbero dovuto limitarsi a prevedere modalità e strumenti straordinari ed urgenti di reclutamento per sopperire ai fabbisogni di professionalità delle pubbliche amministrazioni. Non si comprende pertanto la ratio della estensione a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi al di fuori del perimetro delle amministrazioni titolari di interventi correlati al PNRR, delle modalità di selezione per gli incarichi professionali previste dall'art. 1 del decreto legge 80/2021 (ex art. 10 comma 1 del dl 36/2022). Riteniamo che, prioritariamente, le amministrazioni pubbliche debbano tenere conto delle specifiche professionalità già rinvenibili nei ruoli della PA valorizzandone il bagaglio di competenze acquisite. Per tali ragioni chiediamo che venga abrogato anche l'art. 10 comma 1 del dl 36/2022 che consente alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza da almeno due anni.

ARTICOLO 11 – Potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione *

***Si veda anche quanto esposto nel capitolo [MEZZOGIORNO E FONDI COESIONE](#)**

L'articolo estende alle Regioni l'applicazione dell'art. 31/bis del DL 152/2021 cioè la possibilità, di assumere con contratto a tempo determinato, per progetti previsti nel PNRR, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità.

COMMENTO

Alla luce del consistente coinvolgimento delle amministrazioni locali nell'attuazione del Pnrr valutiamo positivamente che sia stata estesa anche alle Regioni la norma, introdotta dall'art. 31 bis comma 1 del d.lgs. 152/2021 che consente di rafforzare gli organici degli enti interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, assumendo con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità in deroga ai limiti previsti per la spesa relativa ai contratti a tempo determinato (il 50% di quella sostenuta nel 2009 ex art, 9 comma 28 del decreto legge 78/2020).

La norma introduce importanti deroghe ai vincoli finanziari, individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente disponibile e neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Al fine di evitare che il campo di applicazione della norma si riduca alle sole amministrazioni locali che godono di un buono stato di salute finanziaria, chiediamo che la spesa derivante dall'attivazione dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 11 non rilevi ai fini del rispetto del tetto sui fondi decentrati di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 e che analoga norma derogatoria venga prevista anche a favore dei Comuni coinvolti nell'attuazione dei progetti.

ARTICOLO 12 – Potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione

Viene rafforzata con misure specifiche la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale e l'assunzione di n. 28 figure dirigenziali con funzioni di tutoraggio, n. 60 figure non dirigenziali e n. 2 figure dirigenziali di livello non generale

MERCATO DEL LAVORO

ARTICOLO 6, c.8 - Lavoratori socialmente utili

Nell'articolo 6 dedicato alle pubbliche amministrazioni è stato inserito il comma 8, che sposta il termine per stabilizzare i lavoratori impegnati in attività socialmente utili dal 31 marzo 2022 (termine già prorogato dal Decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2022, con possibilità che tali stabilizzazioni possano avvenire in deroga alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, in modo da consentire l'assunzione dei lavoratori anche come sovranumerari.

COMMENTO

Lo spostamento del termine corrisponde a nostra richiesta, avevamo infatti giudicato troppo breve il termine del 31 marzo, ma purtroppo la nuova proroga arriva quando siamo troppo a ridosso della scadenza indicata. Insisteremo per avere un ulteriore slittamento fino a fine anno, in linea con la scadenza delle convenzioni tra Ministero del lavoro e Regioni per la continuazione delle attività socialmente utili ed il pagamento ai lavoratori del relativo assegno, fissata, sempre nel Decreto Milleproroghe, al 31.12.2022.

ARTICOLO 15 - Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL

Per proseguire la strada del potenziamento e coordinamento della rete sei servizi al lavoro, indicata già nel 2015 dal DL 150 (art. 4), l'organico **Anpal** verrà incrementato di **43** unità sia attraverso apposite procedure concorsuali, sia l'utilizzo di graduatorie già esistenti, in deroga al comma 4 art. 35 del DL 165/01 per il personale dipendente (40 unità) e non dirigenziale (3 unità). La spesa autorizzata è di 1,283 mil. di € per il

2022, 2,200 a decorrere dal 2023. La copertura delle spese è garantita dall'apposito Fondo ex DL 148/93 successivamente convertito dalla L. 234/93.

ARTICOLO 19 - Portale nazionale del sommerso

Per rendere più efficace la programmazione dell'attività ispettiva ed il monitoraggio del sommerso su tutto il territorio, i dati e la loro gestione (ad oggi ancora non condivisa tra INL, Inps, Inail, CC e GF) confluiranno in un portale unico denominato PNS (portale nazionale del sommerso) gestito da INL, che agevolerà ed aumenterà efficacia, efficienza e tempi di intervento dei rispettivi istituti sopra citati, ottimizzandone ed accelerandone operatività e risultati.

Tale condivisione digitale, che includerà anche verbali e contenziosi, sarà sostenibile grazie alle risorse definite in 5 mil. € per il 2022 ed 800.000 € annui a partire dal 2023.

Inoltre, saranno resi disponibili 3 mil. € per il 2022 e 0,8 dal 2023 grazie alla riduzione del fondo speciale del bilancio triennale 2022-24 (programma fondi di riserva e speciali – accantonamento Min. Lavoro) ed ulteriori 2 mil. € per il 2022 mediante riduzione di 2,86 mil. € per il 2022 del fondo di cui all' art. 1 comma 120 della L. 234/21.

ARTICOLO 34 - Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere *

* articolo trattato nel capitolo [PARITÀ DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ](#)

ARTICOLO 42 - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

L'art.42 sposta dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, differimento mirato ad allinearla con l'entrata in vigore del decreto legislativo di modifica allo stesso Codice della crisi ai fini di adeguarlo alla direttiva "Insolvency" (che si occupa di armonizzare le discipline normative degli Stati membri in tema di crisi d'impresa).

COMMENTO

Sul tema segnaliamo che stiamo chiedendo unitariamente una interlocuzione alla Commissione presso il Ministero della Giustizia che sta lavorando sul Codice della Crisi di Impresa al fine di introdurre tutele per i lavoratori sospesi in caso di liquidazione giudiziale e in caso di trasferimento d'azienda.

FINANZA E FISCO

ARTICOLO 18 – Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

Il provvedimento interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti effettuati con carta elettronica, anticipandola dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022, in modo da renderla coerente con la scadenza fissata per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

In ottemperanza alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, viene inoltre esteso l'obbligo della fatturazione elettronica per alcune attività in precedenza esonerate: coloro che usufruiscono del regime di vantaggio di cui all'articolo 27 dalla legge 111/2011; i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1 (c. 54 a 89) della legge 190/2014; i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale della legge 398/1991 (in particolare le associazioni sportive dilettantistiche). Per dare la possibilità di adeguarsi alla nuova normativa, questo obbligo si applica a partire dal 1 luglio 2022 per coloro che abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 25.000€ e a partire dal 1 gennaio 2024 per i restanti soggetti. Le relative sanzioni per i primi non si applicano comunque qualora la fatturazione elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

COMMENTO

Valutiamo positivamente l'anticipo del sistema sanzionatorio e il nuovo regime previsto, per limitare il fenomeno della cosiddetta "evasione con consenso", e in quanto elemento di contrasto all'evasione fiscale.

ARTICOLO 22 – Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure di supporto

Il bando che assegna 300 milioni di euro per la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 300 milioni di euro per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, all'interno della Missione 5 Componente 3, dedicata a interventi speciali per la coesione territoriale. Di questa cifra, 250 milioni di euro sono riservati ai progetti selezionati attraverso una procedura selettiva, mentre ulteriori 50 milioni di euro serviranno a individuare altri progetti, di particolare valore economico e/o simbolico per il territorio. In totale, l'obiettivo è di realizzare almeno 200 interventi di valorizzazione) non comprende l'attribuzione di risorse per la gestione delle attività che saranno svolte all'interno di quel bene, in quanto questo genere di investimenti non è finanziabile nell'ambito del PNRR. Per garantire comunque la sostenibilità economico gestionale delle opere che risulteranno vincitrici del bando, la norma contenuta nel DL 36 consente di finanziare le spese di gestione, con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse saranno ripartite dall'Agenzia per la Coesione territoriale agli enti beneficiari, che saranno selezionati al termine della procedura prevista dal bando PNRR.

COMMENTO

Si ritiene positivo aver introdotto strumenti di sostegno per supportare sia la fase di avvio delle attività sia la continuità delle tante buone pratiche realizzate, (era una delle richieste inserite nel testo dell'appello fatto da Cgil, Cisl, Uil, Libera, insieme a quelle relative alla valorizzazione del ruolo del Terzo Settore, alla necessità di introdurre procedure di coprogettazione con gli enti locali) attraverso la promozione della partecipazione dei cittadini e delle comunità.

MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 11, comma 2 - Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione

Il secondo comma dell'articolo 11 autorizza le regioni del Mezzogiorno ad assumere collaboratori, utilizzando un apposito contratto predisposto dalla Agenzia per la coesione territoriale, per far fronte alle

esigenze tecniche già precedentemente censite. Allo scopo si ricorre alle risorse residue del bando per l'assunzione di 2.800 esperti a tempo indeterminato, che non è andato a buon fine, in quanto soltanto una parte delle assunzioni previste sono state realizzate (1500 posti non coperti).

COMMENTO

Evidenziamo da un lato la necessità di esperti nelle PA con competenze tecniche e gestionali per le politiche di coesione ed investimento, dall'altro che molti dei tecnici presenti nell'attuale mercato del lavoro non si sono resi disponibili ad essere assunti a termine nella PA, e quindi non hanno aderito al bando, con la conseguenza che si deve ricorrere a consulenti esterni.

ARTICOLO 37, commi 1-2-3 - Disposizioni in materia di ZES e ZLS

Intervenendo sulla legge di regolazione delle ZES e ZLS, si autorizzano i commissari straordinari della Zes a proporre, qualora occorra, una revisione dei perimetri delle Zone Economiche Speciali in coerenza con le linee ed i piani strategici delle stesse. Le modifiche saranno sancite attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale.

Il credito d'imposta per le attività produttive nella ZES viene esteso agli immobili strumentali per gli investimenti. Si prevede un finanziamento di 250 milioni di euro (50 per il 2022 e 1000 per i successivi 2 anni) a valere sul programma Fondo sviluppo e coesione gestito dalla Agenzia per la coesione territoriale.

Si demanda ad un successivo DPCM (entro 60 giorni) la definizione dei criteri per la istituzione delle Zone logistiche speciali. Nelle more le ZLS possono essere definite utilizzando i criteri già propri delle ZES, così come precedentemente previsto.

Agli oneri previsti, stimati in 9 milioni di euro, si provvede attraverso la riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

COMMENTO

L'articolo 37 presenta alcune criticità, anzitutto distoglie risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (9 milioni di euro), inoltre estende il credito d'imposta per gli investimenti al Sud agli immobili strumentali alle attività produttive, elemento che potrebbe presentare problemi rispetto alla qualità ed alla natura degli investimenti produttivi.

Per contro è apprezzabile la decisione di ricorrere ad un apposito decreto per la regolazione per la delimitazione e definizione delle ZLS, che potrà chiarire in modo più dettagliato le modalità della loro realizzazione.

SALUTE E SICUREZZA

ARTICOLO 20 - Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell' esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In riferimento alla realizzazione del PNRR e allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata data all'Inail la possibilità di stipulare appositi protocolli di intesa con le aziende e i grandi gruppi industriali che saranno impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dallo stesso PNRR.

COMMENTO

Pur apprezzando, negli intenti, quanto disposto, non si può ritenere sostenibile il non aver previsto il coinvolgimento delle OO.SS., secondo un modello partecipativo che consenta un'azione efficace di prevenzione, veicolabile a partire dal diretto coinvolgimento in azienda degli RLS, RLS di sito produttivo e organismi paritetici. È quindi, necessario, in sede emendativa, intervenire per la modifica e integrazione di quanto previsto all'art.20 nella previsione di una partecipazione delle OO.SS. ai protocolli che verranno realizzati e che mirano a regolare interventi di grande rilevanza, in specifico su alcuni assi fondamentali ed innovativi, quali: formazione; ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche e robotica; sviluppo strumenti e modelli organizzativi.

AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

ARTICOLO 23 - Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino

Viene previsto che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde non sia soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

Al comma 4 viene modificato quanto riportato all'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1.775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo che riportava quanto segue: "le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria' alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio", inserendo la dicitura "privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua".

COMMENTO

Disposizione positiva perché vengono definite prime facilitazioni economiche per favorire la produzione e l'uso dell'idrogeno, così come previsto dalla Missione 2 del PNRR.

Positivo anche l'aggiornamento del Regio Decreto che inserisce la digitalizzazione per contrastare il fenomeno del prelievo illegale dell'acqua

ARTICOLO 24 - Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficiamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA

Il testo prevede che al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, vengano trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. All'ENEA, quindi, andranno inviati anche i dati relativi al trainante SuperSismabonus (per lavori trainati come sistemi di accumulo, fotovoltaico, eliminazione barriere), oltre che al SuperEcobonus per il quale è già prevista comunicazione contenente asseverazione e requisiti tecnici/congruità dei prezzi. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nel provvedimento rientra, inoltre, anche il Bonus Mobili.

Viene prevista una modifica dello statuto dell'ENEA per istituire la figura del direttore generale e aumentare la dotazione organica dell'Agenzia con una unità dirigenziale di livello generale.

COMMENTO

Obiettivo della norma è quello di potenziare il sistema di monitoraggio dell'efficiamento energetico incentivato dai bonus edilizi così da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1). Controllo che si rende necessario tanto più in una prospettiva nella quale appare evidente come in alcuni casi si sia registrato un arricchimento di pochi general contractors a danno degli operatori economici "tradizionali". L'auspicio inoltre, è che questa normativa semplifichi in numerosi adempimenti burocratici vigenti.

ARTICOLO 25 - Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti

Si stabilisce che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico sarà parte integrante del piano di gestione dei rifiuti. Il piano dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. L'adempimento sarà di responsabilità delle regioni.

COMMENTO

La norma è sicuramente positiva e si orienta nella direzione di risolvere la criticità, dovuta al notevole aumento dei cantieri, dell'assorbimento delle macerie prodotte dalle demolizioni, con il serio rischio di rallentare le attività dei cantieri.

Il piano di gestione dovrebbe rispettare il principio del Km0 e prevedere la regionalizzazione del rifiuto con la realizzazione di impianti regionali, in particolare termovalorizzatori da utilizzare per il recupero dell'energia

e calore, superando anche il divario impiantistico tra Nord e Sud. Inoltre, nel caso specifico della trattazione delle macerie, che possono essere contaminate da amianto, dovrebbero essere previste adeguate misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 26 - Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica

Viene aumentata la dotazione del Ministero di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del PNRR.

ARTICOLO 27 - Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

Viene istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che interagirà con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) per perseguire obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici. L'individuazione di compiti specifici viene rimandata al Ministero della Salute che dovrà adottare un decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

È prevista anche una cabina di regia istituzionale che dovrà essere definita, anche qui, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 60 giorni.

COMMENTO

Condividiamo l'istituzione del SNPS che però non dovrà essere finalizzata solo ad una comunicazione/dialogo e interoperabilità dei dati con il SNPA, in quanto oltre alle problematiche di salute legate alle questioni ambientali, c'è una questione di salute e sicurezza legata all'esposizione lavorativa a sostanze cancerogene e alla problematica dei tumori professionali di cui l'amianto rappresenta una delle principali cause. Gli obiettivi di prevenzione primaria dovrebbero essere perseguiti anche tramite il dialogo e l'interoperabilità dei dati con le ASL, che a differenza delle agenzie regionali coordinate dall'SNPA non hanno una struttura organizzativa centrale di riferimento con una importante dispersione di informazione e dati in danno di lavoratori esposti e della conseguente attività di sorveglianza sanitaria, disomogenea sul territorio nazionale.

In attesa dell'insediamento della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio ai fini dell'interazione con il SNPA, l'introduzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici necessiterebbe di maggiori risorse da parte del Governo sia finanziarie che umane. Sarebbe quindi auspicabile uno specifico processo di reclutamento finalizzato alla valorizzazione di competenze riportate al nuovo organismo.

Oltre alla cabina di regia sarebbe importante, nel decreto che dovrà essere emanato, inserire una procedura di informazione e consultazione obbligatoria con le parti economiche e sociali.

TRANSIZIONE DIGITALE (Previdenza)

ARTICOLO 28 – Transizione digitale

Si prevede la costituzione di una società denominata 3-I Spa per consentire all'INPS, all'INAIL e all'Istat, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e alle altre Amministrazioni centrali, il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1 del PNRR con specifico riferimento alla misura R 1.2 per attività di sviluppo, manutenzione, gestione di soluzioni software e servizi informatici. Il capitale della società è interamente pubblico ed è pari a 45 milioni di euro, sottoscritto e versato da INPS, INAIL, ISTAT in tre rate annuali.

Lo statuto della società è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti di INPS, INAIL, ISTAT entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'innovazione tecnologica di concerto con vari Ministeri.

Il CdA è composto da 5 membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica con funzioni di Presidente e uno nominato dal Ministero del lavoro. Gli altri 3 sono nominati uno per ciascuno da INPS, INAIL, ISTAT tra il personale dirigenziale. Il collegio sindacale è composto da 3 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e alcuni ministeri.

Il rapporto della società con gli Istituti e le Amministrazioni è regolato da un contratto di servizio. Per raggiungere gli obiettivi, la società può stipulare contratti di lavoro e affidare contratti di lavori, servizi, forniture. Uno o più decreti dovranno determinare le risorse finanziarie per il conferimento di quote del capitale sociale, beni immobili di proprietà degli istituti, strumenti, mezzi e apparati.

Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale si provvede sulle risorse appostate per queste finalità nei bilanci degli istituti partecipanti.

COMMENTO

Il miglioramento della infrastruttura digitale del Paese e in particolare della pubblica amministrazione è uno dei punti più importanti del PNRR e all'interno della PA gioca un ruolo fondamentale in particolare l'INPS. La previsione di questa società può quindi essere considerata importante, tuttavia, le finalità descritte dovranno essere attentamente coordinate con un progetto industriale dell'ente di previdenza e dell'INAIL che effettivamente risponda ai bisogni di efficienza delle prestazioni in favore dei cittadini e del personale, progetto che dovrà assolutamente coinvolgere le parti sociali e in particolare il Consiglio di indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL.

In particolare, in merito alla costituzione della società 3-I S.p.A esprimiamo preoccupazioni sui rischi sottesi all'affidamento in favore di un soggetto privato, sia pure a totale partecipazione pubblica, della gestione di leve delicate, quali ad esempio le banche-dati degli enti previdenziali e la dorsale informatica delle Amministrazioni coinvolte, che costituisce il vero ed autentico patrimonio immateriale delle stesse. A tali preoccupazioni si aggiungono quelle relative alle scelte strategiche nel campo dell'informatica e soprattutto

quelle relative al personale di ruolo impegnato nell'ambito informatico oggetto, in alcune delle amministrazioni coinvolte dalla norma, di specifiche procedure concorsuali di reclutamento. Il comma 7 nell'individuare le risorse strumentali e finanziarie della società, prevede la facoltà, per gli Istituti partecipanti, di conferire dotazione strumentale, incluse le infrastrutture informatiche e i beni immobili di proprietà. Sul punto chiediamo che venga espressamente previsto che l'operazione 3-I Spa non comporterà la cessione di personale o di "rami di azienda" inquadrato nei ruoli delle amministrazioni coinvolte.

Sul piano della governance della costituenda società abbiamo evidenziato la natura sui generis di una società per azioni nella quale il Consiglio di amministrazione, in deroga a quanto dettato dal Codice Civile, non sarà espresso dall'assemblea dei soci, come avviene comunemente in una società di capitali, ma sarà espresso per i 3/5 dai tre Enti pubblici che sottoscriveranno il capitale sociale e per i 2/5 da soggetti pubblici, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che non entrano nel capitale di rischio della NewCo: tradotto significa che INPS, INAIL ed ISTAT sottoscrivono il capitale sociale, mentre Presidenza del Consiglio (al Presidente del Consiglio dei ministri spetta la nomina del Presidente di 3-I spa) e Ministero del Lavoro, anche nella veste di Amministrazioni vigilanti, entrano nella governance della società.

INFRASTRUTTURE – BENI CULTURALI

ARTICOLO 33 – Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti

Viene prevista un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione di opere e infrastrutture per l'elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing). Gli investimenti previsti per l'elettrificazione delle banchine, pari a 700 milioni di euro, sono finanziati dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

L'autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, all'esito della Conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla stessa Regione competente e alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, o di 180 giorni nel caso in cui sia necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale, valutazione quest'ultima che spetta alla Regione che è chiamata ad effettuarla con modalità accelerate (riduzione della metà dei termini attualmente previsti).

COMMENTO

La norma è sicuramente positiva in quanto tende a velocizzare l'elettrificazione dei porti, dati gli attuali problemi ambientali dovuti all'uso di combustibili di bassa qualità che provocano esternalità negative sia durante la navigazione sia, soprattutto, durante la fase di stazionamento nel porto. Attualmente in Italia la presenza di banchine elettrificate è molto limitata, e quelle presenti non alimentano navi da crociera, traghetti o portacontainer, ma forniscono energia elettrica ai terminali di riparazione navale o alle gru destinate alla movimentazione delle merci.

ARTICOLO 35 – Procedura attuativa e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza

Viene introdotta la modifica all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, laddove, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «anche suddivisi in lotti funzionali».

COMMENTO

Si evidenzia che l'art. 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede la possibilità del ricorso della Stazione Appaltante alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che con questa modifica diventa possibile effettuare anche suddividendo i lotti. In tal modo si corre il rischio di confondere la semplificazione con la deroga alle norme di trasparenza.

ARTICOLO 36 – Interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del ministero della cultura

Il comma 1 prevede che le Diocesi e gli Enti Ecclesiali civilmente riconosciuti potranno essere attuatori esterni del Pnrr per quanto riguarda gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria (le soglie attualmente sono definite per gli appalti di lavori per euro 5.382.000, mentre per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, euro 431.000) su beni di loro proprietà. L'intervento potrà essere attuato secondo modalità definite in un apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento.

COMMENTO

Si evidenzia il rischio costituito dal fatto che gli Enti Ecclesiali e le Diocesi non applicano il Codice degli Appalti.

TURISMO

ARTICOLO 40 – Giubileo della chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di “caput mundi – Next Generation Eu” per grandi eventi turistici

Si prevede che, ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Giubileo della Chiesa Cattolica, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

COMMENTO

Il Sindaco di Roma, Commissario Straordinario del Giubileo della Chiesa Cattolica, viene investito di ulteriori poteri e linee di azione, anche in riferimento a quanto previsto dal recente decreto legge aiuti alle famiglie e

imprese, operando con i poteri assegnati che non prevedono la totale applicazione del Codice degli Appalti. L'ampliamento dei poteri del Commissario Straordinario anche nel settore del turismo non appare congruo rispetto al mandato originario.

SCUOLA

ARTICOLO 44 – Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie

Riscrivendo in parte il Decreto Legislativo 59/2017, si prevede:

- ✓ un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione per i docenti della scuola secondaria;
- ✓ un nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria;
- ✓ i requisiti per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria;
- ✓ la costituzione della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione;
- ✓ un sistema di formazione continua incentivata;
- ✓ una fase transitoria per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria.

La formazione iniziale dei docenti sarà integrata con la formazione continua obbligatoria in base alle indicazioni e alle attività formative predisposte dalla Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione.

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo si articola in:

- un percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA nel quale vengono acquisite dagli aspiranti competenze linguistiche e digitali oltre a conoscenze e teorico e pratiche inerenti lo sviluppo e la valorizzazione della professione docente. Al termine del percorso è prevista una prova finale;
- un concorso pubblico nazionale indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il percorso di formazione iniziale è organizzato dalle Università o dalle istituzioni dell'AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata. Un successivo Decreto Ministeriale, da adottare entro il 31 luglio 2022, individuerà i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione e le modalità di coordinamento, di eventuale aggregazione e le modalità con le quali si realizzeranno le relazioni con il sistema scolastico.

Sarà compito del Ministero dell'Istruzione stimare e comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il triennio successivo.

L'accesso ai percorsi di formazione iniziale può avvenire anche durante i percorsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico. In questo caso, i crediti formativi di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi a quelli necessari per il conseguimento della stessa laurea.

Con il Decreto Ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2022 verranno definiti:

- i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente ai 60 CFU che comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno indiretto non inferiore a 20 CFU tenuto conto delle specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per i tirocini non è prevista alcuna forma di retribuzione;
- le competenze professionali che i docenti dovranno possedere all'esito del percorso di formazione;
- le modalità di svolgimento della prova finale che comprende una prova scritta e una lezione simulata;
- gli standard necessari per assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
- la composizione della commissione giudicatrice.

Le attività di tutoraggio del percorso di formazione sono affidate ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado. Un Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con i Ministri dell'Università e dell'Economia individua il contingente necessario di docenti, la loro ripartizione tra le Università e Istituzioni AFAM e i criteri di selezione. La copertura degli oneri relativi al tutoraggio, previsti in 16,6 milioni di euro per il 2022 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, viene assicurata attraverso l'autorizzazione di spesa con la quale si finanzia la carta dei docenti.

L'abilitazione all'insegnamento, di durata illimitata, per le scuole secondarie di I e II grado si consegue a seguito del superamento della prova finale del percorso di formazione iniziale. L'abilitazione non costituisce idoneità e nemmeno dà diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle previste procedure concorsuali.

Viene prevista la possibilità, per i docenti che sono già in possesso di un'altra abilitazione o di una specializzazione sul sostegno, di conseguire l'abilitazione per altre classi di concorso attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA, di cui 20 CFU nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e 10 CFU di tirocinio diretto.

Gli oneri per la partecipazione ai percorsi universitari di formazione iniziale come anche per lo svolgimento delle prove finali sono ad esclusivo carico dei partecipanti.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei docenti laureati sono costituiti dal possesso:

- della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma dell'AFAM di II livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato;

- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei docenti tecnico-pratici sono costituiti dal possesso:

- della laurea breve oppure del diploma dell'AFAM di I livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato;
- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di sostegno il possesso della specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili conseguita al termine dei percorsi di TFA.

La partecipazione al concorso è, in ogni caso, consentita anche a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, valutati ai sensi del comma 14, articolo 11 della Legge n.124/1999.

Fino al 31 dicembre 2024 sono, altresì, ammessi al concorso per i posti comuni coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU, a condizione che parte dei crediti formativi siano di tirocinio diretto.

Le modalità di assunzione in ruolo su posto comune sono diverse a seconda del possesso o meno dell'abilitazione da parte dei vincitori:

- I vincitori del concorso su posto comune che abbiano già l'abilitazione, sono ammessi al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di prova è subordinato ad un servizio di almeno 180 giorni di cui 120 per le attività didattiche. Il docente, al termine del periodo di prova, è sottoposto ad un test finale e a una valutazione da parte del Dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione e sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor (funzione che non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato). In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio viene concesso al docente un secondo periodo di prova, non rinnovabile.
- I vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione (i docenti con 36 mesi) sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Il superamento della prova finale del percorso di formazione determina il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Nell'anno scolastico successivo i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposto al periodo annuale di prova in servizio il cui positivo superamento comporta la conferma in ruolo.
- I vincitori del concorso su posto comune che, fino al 31/12/2024, hanno partecipato avendo già acquisito 30 CFU sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e completano il percorso universitario accademico con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale conseguono l'abilitazione, sono assunti a

tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la conferma in ruolo.

➤ I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti ad un periodo di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Il superamento del test finale e della valutazione finale positiva comporta la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento. La conferma in ruolo avviene nella stessa scuola in cui il docente ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella stessa istituzione scolastica per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova cui si aggiunge il periodo necessario al conseguimento dell'abilitazione per coloro che all'atto della partecipazione al concorso ne erano sprovvisti. La permanenza nella stessa scuola può essere superata solo in forza di situazione di sovrannumero o di esubero e per l'applicazione dell'articolo 33 (commi 5 o 6) della Legge 104/1992 per fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

Il docente può presentare, comunque, domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzo provinciale e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Viene, altresì, previsto che al fine di consentire una maggiore copertura dei posti relativi alle classi di concorso A-20 e A-28, un Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Università, da adottare entro il 30 giugno 2022, potrà integrare i requisiti di accesso a tali classi di concorso.

La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione ha questi compiti:

- promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
- dirige ed indirizza le attività formative dei Dirigenti scolastici, dei Dsga, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- assolve le funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

La Scuola si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e può contare su un Presidente, un Comitato di Indirizzo e su un Comitato Scientifico Internazionale.

I costi derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della Scuola, stimati in 2 milioni di euro annui, sono coperti fino al 2026 con i finanziamenti del PNRR; a decorrere dal 2027 sono coperti mediante una riduzione dei fondi a disposizione per la card dei docenti (comma 123, articolo 1, L.107/2015).

Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015 in tema di formazione obbligatoria del personale docente, a partire dall'anno scolastico 2023/24 è introdotto un sistema di

formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno annuale.

Parte integrante di tali percorsi di formazione e aggiornamento sono le attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula. Nel caso in cui tali attività siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa potrà prevedersi un pagamento in misura forfetaria a carico del FMOF.

La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione definisce i programmi per le attività di formazione destinate alle figure responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola per le attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere retribuite in modo forfetario a carico del FMOF.

Ciascuna singola scuola, nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell'offerta formativa.

L'accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento, a partire dall'anno scolastico 2023/24, avviene su base volontaria mentre diviene obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito alla definizione contrattuale dei contenuti della formazione continua.

Al fine di aumentare l'attrattività della partecipazione ai corsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva che ne assicurerà la selettività.

Durante il percorso di formazione sono previste verifiche intermedie annuali svolte sulla base di una relazione presentata dal docente e una verifica finale nella quale il docente dimostra di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche sono effettuate dal comitato di valutazione dei docenti che, nel caso della verifica finale è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di altra istituzione. Nella valutazione finale il comitato di valutazione dei docenti tiene conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di performance come indicati dalla Scuola di Alta Formazione.

Il pagamento dell'elemento retributivo è destinato ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con il FMOF e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance ed in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per finanziare il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio viene istituito un apposito Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione iniziale di 20 milioni per il 2026 è destinato ad incrementarsi nel corso degli anni fino a raggiungere i 387 milioni a partire dall'anno 2031.

Gli oneri necessari al finanziamento del Fondo per l'incentivo alla formazione vengono coperti attraverso la razionalizzazione dell'organico di diritto a partire dall'a.s. 2026/27, con particolare riguardo al contingente

annuale dei posti dell'organico di potenziamento, nell'ambito delle cessazioni annuali, non escludendosi, comune, altre riduzioni a seguito di ulteriori cessazioni del medesimo organico di potenziamento.

Nel dettaglio, vengono previste le seguenti riduzioni di organico:

- a.s. 2026/27, 1.600 posti
- a.s. 2027/28, 2.000 posti
- a.s. 2028/29, 2.000 posti
- a.s. 2029/30, 2.000 posti
- a.s. 2030/31, 2.000 posti per un totale, in 5 anni, di 9.600 posti.

Gli oneri relativi all'attivazione dei percorsi di aggiornamento e di formazione si provvede, fino al 2026, con le risorse del PNRR e del POC "Per la scuola" 2014-2020; per l'anno 2027 per 40 milioni di euro utilizzando le risorse previste per la formazione dal comma 125, articolo 1, L.107/2015 e per 3.856.522 euro con la riduzione del fondo L.440/1997. Infine, a partire dal 2028, per un importo di 43.856.522 euro con la riduzione del finanziamento previsto per la carta del docente.

ARTICOLO 45 – Valorizzazione del personale docente

L'articolo 45 del Decreto-Legge interviene sul Fondo per la valorizzazione della professione docente previsto dal comma 592 dell'art.1 della Legge 205/2017. L'utilizzo delle risorse (300 milioni) erano originariamente destinato alla contrattazione collettiva al fine di riconoscere la:

- a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
- b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

La modifica apportata dall'articolo 45 aggiunge anche b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

A tal fine, in sede di prima applicazione e nelle more del rinnovo contrattuale, una quota del 10% del fondo (30 milioni) è riservato alla valorizzazione della continuità didattica. Con Decreto Ministeriale (intervenendo, in questo modo, su una materia contrattuale), da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle risorse, che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

ARTICOLO 46 – Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

L'articolo 46, infine, interviene sulle disposizioni dettate dal D.L.73/2021 ("sostegni-ter") per apportare alcune modifiche sempre in tema di reclutamento dei docenti.

In particolare si prevede che:

- la prova scritta dei concorsi possa anche prevedere, fino al 31 dicembre 2024, una prova strutturata e, a far data dal 1° gennaio 2025, anche più quesiti a risposta aperta;
- la prova orale è destinata ad accertare oltre alle conoscenze disciplinari anche quelle didattiche e la capacità e attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico;
- nei concorsi, all'esito del superamento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, è prevista la formulazione di una graduatoria dei docenti che devono ancora conseguire l'abilitazione e che hanno partecipato al concorso in forza del servizio di 3 annualità prestate nelle scuole statali ovvero in forza del possesso di almeno 30 CFU;
- viene introdotto un nuovo comma (10-ter) all'art.59. In tale comma, si prevede che l'assunzione in ruolo dei vincitori del concorso già in possesso dell'abilitazione avvenga con precedenza rispetto ai vincitori privi dell'abilitazione.

COMMENTO

Le norme contenute nel decreto invadono le prerogative della contrattazione collettiva sui temi del reclutamento, formazione iniziale e continua e valorizzazione del personale della scuola, vengono introdotte per decreto senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali contravvenendo a quanto contenuto nel Patto per la scuola siglato nel maggio dello scorso anno. La richiesta al Ministro dell'Istruzione da parte delle organizzazioni sindacali di categoria di procedere allo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione, all'individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale ed alla stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole non è stata accolta ed ha costretto le organizzazioni sindacali a proclamare unitariamente lo sciopero generale. La Cisl ritiene sbagliato intervenire per legge su materie contrattuali, con un provvedimento che nel merito prospetta misure inadeguate e controproducenti in tema di valorizzazione professionale e di supporto alla qualità del lavoro. Grave poi che vengano sottratte risorse già destinate a un'irrinunciabile rivalutazione degli stipendi di tutto il personale scolastico. Preoccupanti le scelte di una riduzione, in prospettiva, degli organici, in contraddizione con le priorità indicate dal PNRR, fra cui la riduzione del divario esistente tra aree territoriali e lo sforzo per contrastare la povertà educativa specie nelle realtà di maggior disagio socio economico. Non era questo lo spirito del Patto per la scuola sottoscritto nel maggio scorso. Il decreto legge, in conclusione, manca di respiro strategico e si traduce in un'occasione mancata di rilancio e riqualificazione degli investimenti.

PARITÀ DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ

ARTICOLO 2, comma 7 – Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

In riferimento ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si afferma che essi “*sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1*”

ARTICOLO 5 – Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere

Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

ARTICOLO 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

A modifica dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 95 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (aggiudicazione contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d’appalto ecc.), si prevede, sia tra i requisiti in possesso per ottenere la riduzione dell’importo della garanzia per partecipare alla procedura d’appalto nonché tra i criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità).

COMMENTO

Nel complesso delle misure previste dal decreto, che vanno dal reclutamento di personale aggiuntivo presso la pubblica amministrazione fino alla creazione e al potenziamento di strumenti e mezzi necessari alla realizzazione delle riforme strutturate all’interno delle diverse Missioni del Piano, ci sembra opportuno evidenziare, positivamente, il rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere sopra descritto che dovrà permeare l’intera attuazione del PNRR.

Sicuramente mancano ancora precise misure attuative, come nel caso delle linee guida per compensare gli svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, ma riteniamo si siano fatti ulteriori passi in avanti nel segno della concretezza. Auspichiamo, pertanto, che il rispetto della tabella di marcia riguardi anche i provvedimenti attuativi previsti e che la loro formulazione sia anche il frutto di un confronto proficuo e costruttivo con le parti sociali.

Evidenziamo, per converso, che tra le norme che vanno a rafforzare il sistema della certificazione della parità di genere sarebbe importante inserire una norma che preveda, tra i requisiti per la certificazione della parità di genere, la presenza di misure per la conciliazione vita-lavoro introdotte con accordi collettivi aziendali (flessibilità oraria, banca ore, smart working etc) stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.